

**D.L. 2-3-2012 n. 16**

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Publicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2012, n. 52.

Art 12-quinquies

Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), e successive modificazioni, nonché all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.